



COMUNICATO UFFICIALE N. 412 **Stagione Sportiva 2025/2026**

Si trasmettono, in allegato, i C.U. della F.I.G.C. dal n. 473/AA al n. 484/AA, inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 5 MAGGIO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 473/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 915 pf 25-26 adottato nei confronti del Sig. Immacolato BONINA, e della società NUOVA IGEA VIRTUS SSD, avente ad oggetto la seguente condotta:

Immacolato BONINA, all'epoca dei fatti Dirigente della società NUOVA IGEA VIRTUS S.S.D. S.R.L., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione all'art. 23 del Codice di Giustizia Sportiva, per aver lo stesso, in data 11.03.2026 nel corso di una conferenza stampa indetta successivamente alla decisione assunta dal Tribunale Federale Nazionale Sez. Disciplinare di sanzionare la società NUOVA IGEA VIRTUS S.S.D. S.R.L. con cinque punti di penalizzazione da scontare nella attuale stagione sportiva (in cui la Società partecipa al Campionato Nazionale Serie D Gir. I) per il "cosiddetto caso DE FALCO" (calciatore schierato in campo nonostante fosse squalificato per non aver scontato una precedente squalifica) espresso pubblicamente giudizi lesivi del prestigio e della reputazione propri degli Organi di giustizia sportiva, e per l'effetto e più in generale dei suoi componenti persone fisiche tutti;

NUOVA IGEA VIRTUS SSD, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2 e 23, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva per il menzionato comportamento ascrivibile al predetto Sig. Immacolato BONINA nella propria qualità, all'epoca dei fatti, di Dirigente della società;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Immacolato BONINA,
 - Società NUOVA IGEA VIRTUS SSD, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Nicola Giglio;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 1 (uno) mese di inibizione per il Sig. Immacolato BONINA,
 - € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda per la società NUOVA IGEA VIRTUS SSD;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 5 MAGGIO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 474/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 926 pfi 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Luca BOCCHI, Giorgio MOZZARELLI e della società FC BOCA JUNIORS 2005, avente ad oggetto la seguente condotta:

Luca BOCCHI, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società F.C. Boca Juniors 2005, in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in ragione del rapporto di immedesimazione organica in essere con la società rappresentata, dopo la disputa della gara Boca Juniors - Voltesi del 15.3.2026 valevole per il girone N del campionato di Seconda Categoria della Delegazione Provinciale di Mantova, a mezzo di un "post" pubblicato nella pagina della società denominata "fc_boca_juniors_2005" del social network "instagram", espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione dell'arbitro di tale incontro e della classe arbitrale nel suo complesso;

Giorgio MOZZARELLI, all'epoca dei fatti dirigente dotato di poteri di rappresentanza della società F.C. Boca Juniors 2005, in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in ragione del rapporto di immedesimazione organica in essere con la società rappresentata, dopo la disputa della gara Boca Juniors - Voltesi del 15.3.2026 valevole per il girone N del campionato di Seconda Categoria della Delegazione Provinciale di Mantova, a mezzo di un "post" pubblicato nella pagina della società denominata "fc_boca_juniors_2005" del social network "instagram", espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione dell'arbitro di tale incontro e della classe arbitrale nel suo complesso;

FC BOCA JUNIORS 2005, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1 e 23, comma 5 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione erano tesserati i sigg.ri Luca Bocchi e Giorgio Mozzarelli;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Luca BOCCHI,
 - Sig. Giorgio MOZZARELLI,
 - Società FC BOCA JUNIORS 2005, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Luca Bocchi;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Luca BOCCHI,

- 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Giorgio MOZZARELLI,
- € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società FC BOCA JUNIORS 2005;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 5 MAGGIO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 475/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 509 pfi 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Andrea RAPUSHAJ, Campbell AIJGHEVI, Gianni CRAPANZANO e della società ASD BUCINE, avente ad oggetto la seguente condotta:

Andrea RAPUSHAJ, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società Bucine A.S.D., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, dopo il termine della gara Bucine A.S.D. – Virtus Biancoazzurra del 4.2.2024 valevole per il girone A del campionato Allievi Provinciali Under 16, inviato all'arbitro dell'incontro tramite utenza telefonica nella sua disponibilità di fatto due messaggi vocali dal tenore offensivo e minaccioso;

Campbell AIJGHEVI, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società Bucine A.S.D., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, dopo il termine della gara Club Sportivo Firenze - Bucine A.S.D. del 26.10.2025 valevole per il girone C del campionato Under 18 Regionali, contattato direttamente l'arbitro dell'incontro tramite il social network Instagram trasmettendogli un video relativo ad una parte della gara chiedendo spiegazioni sui provvedimenti disciplinari assunti, nonché per avere inviato allo stesso un messaggio vocale inopportuno;

Gianni CRAPANZANO, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società Bucine A.S.D., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, dopo il termine della gara Club Sportivo Firenze - Bucine A.S.D. del 26.10.2025 valevole per il girone C del campionato Under 18 Regionali, contattato direttamente l'arbitro dell'incontro tramite WhatsApp trasmettendogli un video relativo ad una parte della gara chiedendo spiegazioni circa i provvedimenti disciplinari assunti e domandando, altresì, la trasmissione del referto arbitrale;

ASD BUCINE, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i sigg.ri Andrea Rapushaj, Campbell Ajighevi e Gianni Crapanzano;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Andrea RAPUSHAJ,
 - Sig. Campbell AIJGHEVI,
 - Sig. Gianni CRAPANZANO,
 - Società ASD BUCINE, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Samuele Cioni;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 3 (tre) giornate di squalifica da scontarsi in gare ufficiali per il Sig. Andrea RAPUSHAJ,
 - 2 (due) giornate di squalifica da scontarsi in gare ufficiali per il Sig. Campbell AIJGHEVI,
 - 2 (due) giornate di squalifica da scontarsi in gare ufficiali per il Sig. Gianni CRAPANZANO,
 - € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società ASD BUCINE;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 5 MAGGIO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 476/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 592 pfi 25-26 adottato nei confronti del Sig. Simone BRIOTTI, e della società ASD FUTSAL PORTUENSE, avente ad oggetto la seguente condotta:

Simone BRIOTTI, all'epoca dei fatti presidente della società Soc. A.S.D. Futsal Portuense, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in data 15.11.25, inviato a mezzo del social network "Facebook" due messaggi ad uno degli arbitri della gara Futsal Portuense – Indipendente Ciampino del 15.11.2025, valevole per la Coppa Italia di serie C1 di Calcio a 5, contenenti espressioni offensive e contrarie ai principi di lealtà, probità e correttezza;

ASD FUTSAL PORTUENSE, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il sig. Simone Briotti;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Simone BRIOTTI,
 - Società ASD FUTSAL PORTUENSE, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Simone Briotti;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Simone BRIOTTI,
 - € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società ASD FUTSAL PORTUENSE;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 5 MAGGIO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 477/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 520 pfi 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Giuseppe Andrea GRANERI, Luca BARBERIS e della società A.S.D. MAPPANESE, avente ad oggetto la seguente condotta:

Giuseppe Andrea GRANERI, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Mappanese, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 59 delle N.O.I.F., dall'art. 34 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti e dalla regola n. 1 del Regolamento del Giuoco del Calcio per avere lo stesso consentito, e comunque non impedito, lo svolgimento della gara Mappanese – Spazio Talent Soccer del 18 ottobre 2025, valevole per il girone C del campionato Under 16 Regionale, su un terreno di giuoco in erba sintetica non omologato e diverso da quello in erba naturale omologato e comunicato ufficialmente al Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta;

Luca BARBERIS, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore tesserato per la società A.S.D. Mappanese, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 59 e 66, comma 4, delle N.O.I.F., dall'art. 34 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti e dalla regola n. 1 del Regolamento del Giuoco del Calcio per avere lo stesso, nella sua qualità di dirigente accompagnatore ufficiale della squadra della società A.S.D. Mappanese, consentito e comunque non impedito lo svolgimento della gara Mappanese – Spazio Talent Soccer del 18 ottobre 2025, valevole per il girone C del campionato under 16 Regionale, su un terreno di giuoco in erba sintetica non omologato e diverso da quello in erba naturale omologato e comunicato ufficialmente al Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta;

A.S.D. MAPPANESE, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati il Sig. Giuseppe Andrea Graneri ed il Sig. Luca Barberis;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Giuseppe Andrea GRANERI,
 - Sig. Luca BARBERIS,
 - Società A.S.D. MAPPANESE, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Giuseppe Andrea Graneri;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 1 (uno) mese di inibizione per il Sig. Giuseppe Andrea GRANERI,
 - 1 (uno) mese di inibizione per il Sig. Luca BARBERIS,
 - € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società A.S.D. MAPPANESE;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 5 MAGGIO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 478/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 498 pfi 25-26 adottato nei confronti del Sig. Angelo TORZI, e della società A.S.D. SAN SALVO CALCIO, avente ad oggetto la seguente condotta:

Angelo TORZI, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. San Salvo Calcio: a) in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 36, comma 6, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. San Salvo Calcio, tesserato in data 30.6.2025 il sig. Gianluca Senese con la qualifica di direttore sportivo in pendenza della sanzione fino al 31.12.2025 inflitta allo stesso con decisione del Giudice Sportivo Territoriale pubblicata con il Comunicato Ufficiale n. 60 del 20.2.2025 del Comitato Regionale Abruzzo; b) in violazione degli artt. 4, comma 1, e 19, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. San Salvo Calcio, consentito e comunque non impedito che il sig. Gianluca Senese svolgesse attività rilevante per l'ordinamento federale nell'ambito e nell'interesse della società dallo stesso rappresentata in pendenza della sanzione dell'inibizione fino al 31.12.2025 irrogata nei confronti dello stesso con decisione del Giudice Sportivo Territoriale pubblicata con il Comunicato Ufficiale n. 60 del 20.2.2025 del Comitato Regionale Abruzzo; c) in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 1, comma 3, 6, 11 e 12, comma 2, del Regolamento dei Direttori Sportivi per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. San Salvo Calcio, nel corso della stagione sportiva 2025 - 2026 affidato il ruolo ed i compiti di direttore sportivo della società dallo stesso rappresentata al sig. Gianluca Senese nonostante quest'ultimo non fosse iscritto nell'Elenco dei Direttori Sportivi;

A.S.D. SAN SALVO CALCIO, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i Sig.ri Angelo Torzi e Gianluca Senese;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Angelo TORZI,
 - Società A.S.D. SAN SALVO CALCIO, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Angelo Torzi;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 4 (quattro) mesi di inibizione per il Sig. Angelo TORZI,
 - € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda per la società A.S.D. SAN SALVO CALCIO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 5 MAGGIO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 479/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 569 pfi 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Agostino CASSALIA, Demetrio CASSALIA, Paolo ALBANESE e della società SEGATO S.S.D. A.R.L., avente ad oggetto la seguente condotta:

Agostino CASSALIA, all'epoca dei fatti presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società Segato, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 38, comma 1, delle N.O.I.F., per avere lo stesso, consentito e, comunque, non impedito che il sig. Paolo Albanese, nel corso della stagione sportiva 2025-2026 e segnatamente sino al 19.11.2025, svolgesse il ruolo e i compiti di allenatore della società Segato, prendendo parte e sedendo in panchina in occasione delle gare Segato - Calcio Lamezia del 3.10.2025, Rossanese - Segato del 11.10.2025, Segato - S.C. Corigliano del 17.10.2025, Real Cosenza - Segato del 25.10.2025, Kennedy Aquile - Segato del 1.11.2025, Segato - Reggina del 7.11.2025, Bonifati - Segato del 15.11.2025, tutte valevoli per il campionato Under 14 regionale elite Calabria, e della gara Segato - Polistena del 26.10.2025, valevole per il campionato Under 15 regionale elite Calabria, in mancanza di rituale tesseramento per la predetta società, avvenuto soltanto in data 20.11.2025; in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 38, comma 1, delle N.O.I.F., per avere lo stesso, consentito e, comunque, non impedito che il sig. Demetrio Cassalia, nel corso della stagione sportiva 2025-2026 e segnatamente sino al 28.10.2025, svolto il ruolo e i compiti di allenatore della società Segato, prendendo parte e sedendo in panchina in occasione delle gare Segato - Calcio Lamezia del 3.10.2025, Segato - S.C. Corigliano del 17.10.2025 e Real Cosenza - Segato del 25.10.2025, tutte valevoli per il campionato Under 14 regionale elite Calabria, ed della gara Segato - Polistena del 26.10.2025, valevole per il campionato Under 15 regionale elite Calabria, in mancanza di rituale tesseramento quale allenatore per la predetta società, avvenuto soltanto in data 29.10.2025;

Demetrio CASSALIA, all'epoca dei fatti allenatore iscritto al Settore Tecnico della F.I.G.C. e dirigente tesserato per la società Segato, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dagli artt. 23, comma 2, e 38, comma 1, delle N.O.I.F. e dagli art. 33, comma 1, e 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2025-2026 e segnatamente sino al 28.10.2025, svolto il ruolo e i compiti di allenatore della società Segato, prendendo parte e sedendo in panchina in occasione delle gare Segato - Calcio Lamezia del 3.10.2025, Segato - S.C. Corigliano del 17.10.2025 e Real Cosenza - Segato del 25.10.2025, tutte valevoli per il campionato Under 14 regionale elite Calabria, e della gara Segato - Polistena del 26.10.2025, valevole per il campionato Under 15 regionale elite Calabria, in mancanza di rituale tesseramento quale allenatore per la predetta società, avvenuto soltanto in data 29.10.2025;

Paolo ALBANESE, allenatore iscritto al Settore Tecnico della F.I.G.C., all'epoca dei fatti soggetto non tesserato che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale, ai sensi dell'art.

2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, nel corso della stagione sportiva 2025-2026 e segnatamente sino al 19.11.2025, all'interno e nell'interesse della società Segato, per la quale si è tesserato a far data dal 20.11.2025, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dagli artt. 23, comma 2, e 38, comma 1, delle N.O.I.F. e dagli art. 33, comma 1, e 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2025-2026 e segnatamente sino al 19.11.2025, svolto il ruolo e i compiti di allenatore della società Segato, prendendo parte e sedendo in panchina in occasione delle gare Segato - Calcio Lamezia del 3.10.2025, Rossanese - Segato del 11.10.2025, Segato - S.C. Corigliano del 17.10.2025, Real Cosenza - Segato del 25.10.2025, Kennedy Aquile - Segato del 1.11.2025, Segato - Reggina del 7.11.2025, Bonifati - Segato del 15.11.2025, tutte valevoli per il campionato Under 14 regionale elite Calabria, e della gara Segato - Polistena del 26.10.2025, valevole per il campionato Under 15 regionale elite Calabria, in mancanza di rituale tesseramento per la predetta società, avvenuto soltanto in data 20.11.2025;

SEGATO S.S.D. A.R.L., per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione, erano tesserati i sig.ri Demetrio Cassalia e Agostino Cassalia, e nel cui interesse il sig. Paolo Albanese svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Agostino CASSALIA,
 - Sig. Demetrio CASSALIA,
 - Sig. Paolo ALBANESE,
 - Società SEGATO S.S.D. A.R.L., rappresentata dal legale rappresentante Sig. Agostino CASSALIA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Agostino CASSALIA,
 - 1 (uno) mese di squalifica ed inibizione per il Sig. Demetrio CASSALIA,
 - 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di squalifica per il Sig. Paolo ALBANESE,
 - € 400,00 (quattrocento/00) di ammenda per la società SEGATO S.S.D. A.R.L.;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 5 MAGGIO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 480/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 528 pfi 25-26 adottato nei confronti del Sig. Giuseppe Antonino DI SALVO, e della società POLISPORTIVA AUDAX TRAVACO', avente ad oggetto la seguente condotta:

Giuseppe Antonino DI SALVO, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Polisportiva Audax Travacò, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 28bis, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso omesso di provvedere, entro il termine del 31 agosto 2024, all'adozione del modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva e del codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, delle violenze di genere e di ogni altra forma di discriminazione per la società dallo stesso rappresentata, nonchè per avere lo stesso omesso di provvedere all'invio della dichiarazione di cui al comma 8 dell'art.10 del Regolamento FIGC per la prevenzione ed il contrasto di abusi, violenze e discriminazioni sui tesserati, adottato con Comunicato Ufficiale n 68/A del 27 agosto 2024, come modificato dal Comunicato Ufficiale n 130/A del 10 febbraio 2024;

POLISPORTIVA AUDAX TRAVACO', per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il sig. Giuseppe Antonio Di Salvo;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Giuseppe Antonino DI SALVO,
 - Società POLISPORTIVA AUDAX TRAVACO', rappresentata dal legale rappresentante Sig. Giuseppe Antonino Di Salvo;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Giuseppe Antonino DI SALVO,
 - € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società POLISPORTIVA AUDAX TRAVACO';

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 5 MAGGIO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 481/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 582 pf 25-26 adottato nei confronti del Sig. Giuseppe SPIGA avente ad oggetto la seguente condotta:

Giuseppe SPIGA, allenatore iscritto al Settore Tecnico della F.I.G.C. all'epoca dei fatti tesserato per la società A.S.D. La Nuova Sportiva Grosseese, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso, in occasione della gara Romentino C5 A.S.D. – La Nuova Sportiva Grosseese A.S.D., disputata l'8.11.2025 e valevole per il Campionato di calcio a 5 di Serie D Girone A, mentre si trovava in tribuna, ove si era dovuto posizionare per essergli stato inibito dal direttore di gara l'accesso al recinto di gioco e alla panchina in quanto privo di valida tessera per la stagione in corso in formato cartaceo, contattato telefonicamente nel corso del time out del secondo tempo un proprio calciatore presente in panchina, chiedendogli di raggruppare gli altri calciatori della squadra della società A.S.D. La Nuova Sportiva Grosseese ai quali impartiva telefonicamente disposizioni tecnico-tattiche;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal seguente soggetto:
 - Sig. Giuseppe SPIGA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della seguente sanzione:
 - 2 (due) giornate di squalifica per il Sig. Giuseppe SPIGA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 5 MAGGIO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 482/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 616 pf 25-26 adottato nei confronti del Sig. Andrea CALLARI avente ad oggetto la seguente condotta:

Andrea CALLARI, all'epoca dei fatti arbitro effettivo di calcio a cinque della Sezione A.I.A. di Piombino, in violazione dell'art. 42, commi 1 e 3 lett. a) e c) del Regolamento dell'Associazione Italiana Arbitri, sia in via autonoma che in relazione ai principi espressi ai punti 6.1 e 6.7 del Codice etico e di comportamento A.I.A., per avere lo stesso, in occasione della gara Scandicci Futsal A.S.D. – Cus Pisa del 30.11.2025, valevole per il girone B del Campionato Nazionale Femminile di Serie A2 di Calcio a cinque, precisamente nel corso dell'attività di riscaldamento antecedente all'incontro, rivolto ad una calciatrice schierata nelle fila della squadra ospitante, la quale in tale contesto si era avvicinata a lui per riferirgli che la propria compagna di squadra si era infortunata a seguito di un contrasto accidentale avvenuto con lo stesso direttore di gara, frasi dal tenore offensivo;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal seguente soggetto:
 - Sig. Andrea CALLARI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della seguente sanzione:
 - 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di sospensione per il Sig. Andrea CALLARI;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 5 MAGGIO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 483/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 551 pf 25-26 adottato nei confronti del Sig. Marco TOSCANO avente ad oggetto la seguente condotta:

Marco TOSCANO, all'epoca dei fatti tesserato quale di calciatore per la società TRAPANI 1905 F.C. S.R.L., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, rilasciato e sottoscritto una dichiarazione – successivamente utilizzata dalla società TRAPANI 1905 F.C. S.R.L. nell'ambito del giudizio arbitrale instaurato, in data 8 febbraio 2025, nei confronti del tesserato con la qualifica di tecnico, sig. Ezio Capuano – dal contenuto non veridico, come da lui ammesso in sede di propria audizione; segnatamente per avere il sig. Marco Toscano falsamente affermato che il sig. Ezio Capuano, nel periodo in cui è stato l'allenatore della società TRAPANI 1905 F.C. S.R.L., si rivolgeva in varie occasioni a lui ed ai suoi compagni di squadra con espressioni verbali offensive;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal seguente soggetto:
 - Sig. Marco TOSCANO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della seguente sanzione:
 - € 1.000,00 (mille/00) di ammenda per il Sig. Marco TOSCANO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 5 MAGGIO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 484/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 623 pf25-26 adottato nei confronti del Sig. Tommaso VENIER avente ad oggetto la seguente condotta:

Tommaso VENIER, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la stagione 2025-2026 per la Società S.S.D. Futsal Villorba, in violazione dell'art. 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per aver inviato in data 19.11.2025 e 29.11.2025 dal proprio profilo personale Instagram sul profilo Instagram riconducibile alla persona dell'associato AIA A.E. sig. Andrea Tasca, taluni messaggi dai contenuti irrispettosi, irreverenti, minatori e finanche offensivi nei confronti della classe arbitrale e della Divisione Calcio A5;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal seguente soggetto:
 - Sig. Tommaso VENIER;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della seguente sanzione:
 - 4 (quattro) giornate di squalifica per il Sig. Tommaso VENIER;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 5 MAGGIO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina